I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 2966/84 DEL CONSIGLIO

del 23 ottobre 1984

che aumenta il volume del contingente tariffario comunitario aperto per il 1984 per la carta da giornali della sottovoce 48.01 A della tariffa doganale comune

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 28 e 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, con i regolamenti (CEE) n. 3684/83 [1] e (CEE) n. 2152/84 [2], il Consiglio ha aperto e ripartito tra gli Stati membri, per la carta da giornali della sottovoce 48.01 A della tariffa doganale comune, un contingente tariffario comunitario a dazio nullo, il cui volume globale è stato fissato al livello di 570 000 tonnellate ; che con gli stessi regolamenti il beneficio del contingente tariffario di cui trattasi è stato esteso a talune altre carte, che rispondono, salvo per quanto riguarda le linee d'acqua, alla definizione della carta da giornali di cui alla nota complementare del capitolo 48 della tariffa doganale comune ;

considerando che, in base ai più recenti dati riguardanti tale prodotto per il 1984, c'è motivo di ritenere che il fabbisogno supplementare di importazioni della Comunità in provenienza dai paesi terzi ammonti, fino al 31 dicembre 1984, a 65 000 tonnellate ; che è opportuno aumentare il volume contingentale di tale quantità per tener conto del fabbisogno constatato ; che, per salvaguardare il carattere comunitario del contingente tariffario in questione, occorre destinare alla riserva comunitaria una parte del volume supplementare, mentre il saldo è diviso tra taluni Stati membri proporzionalmente al loro fabbisogno prevedibile di importazioni in provenienza dai paesi terzi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Il volume del contingente tariffario comunitario aperto dai regolamenti (CEE) n. 3684/83 e (CEE) n. 2152/84 per la carta da giornali della sottovoce 48.01 A della tariffa doganale comune è portato da 570 000 a 635 000 tonnellate.

Articolo 2

1. Una prima parte del volume supplementare di cui all'articolo 1, ossia 51 000 tonnellate, è ripartita come segue tra taluni Stati membri :

	(in tonnellate)
Germania	10 390
Grecia	650
Italia	1 000
Regno Unito	38 960

2. La seconda parte, pari a 14 000 tonnellate, costituisce la riserva.

La riserva prevista all'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 3684/83, già modificata dal regolamento (CEE) n. 2152/84, è così portata da 61 926 a 75 926 tonnellate.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 23 ottobre 1984.

Per il Consiglio

Il Presidente

P. BARRY

---

(1) GU n. L 368 del 29. 12. 1983, pag. 7.
(2) GU n. L 197 del 27. 7. 1984, pag. 4.